

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 51

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori

(Parere ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 novembre 2006)

RELAZIONE

Decreto del Ministro delle attività produttive relativo alla ripartizione del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della Concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei Consumatori”, di cui all’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a Euro 40.000.000,00.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha previsto all’art. 148, comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Con il comma 2 dello stesso articolo si stabilisce che le stesse entrate siano riassegnate con decreto dell’attuale Ministero dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione dell’attuale Ministero dello Sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

La presente relazione illustra le linee di azione per iniziative a vantaggio dei consumatori, previste nello schema allegato di decreto ministeriale per l’anno 2006, cui destinare l’importo complessivo riassegnato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 116553 dell’8 novembre 2006, pari a € 40.000.000,00, a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Di seguito vengono sintetizzati i contenuti degli articoli dello schema di decreto ministeriale

Articolo 1

Vengono individuate le iniziative, mediante rinvio all’elenco contenuto nell’allegato A dello schema medesimo, da realizzare con le attuali risorse finanziarie esistenti sul “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, pari a € 40.000.000,00, le cui modalità attuative sono riportate negli articoli successivi.

Articolo 2

Al comma 1 si destinano risorse pari ad € 3.000.000,00 per la realizzazione di iniziative di informazione al consumatore e promozione nel campo del risparmio e dell’efficienza energetica.

Al comma 2 si specificano l’ambito territoriale, con priorità riservata alle regioni meridionali, e le modalità di realizzazione delle iniziative attraverso la stipulazione di apposite convenzioni da parte della Direzione per l’energia e le risorse minerarie con le aziende di distribuzione nonché le istituzioni scolastiche.

Al comma 3 si destinano risorse pari ad € 11.000.000,00 per la realizzazione, a fini sociali, di interventi di riduzione dei costi delle forniture di energia a favore dei consumatori.

Al comma 4 si precisano le modalità di realizzazione del predetto intervento attraverso apposite convenzioni con l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e con altri soggetti pubblici aventi l’obiettivo di ridurre i costi delle forniture di energia per usi civili a favore di consumatori economicamente disagiati

Articolo 3

Con il comma 1 è assegnata alle Regioni e Province autonome la somma complessiva di € 14.000.000,00 volta a finanziare la realizzazione di interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti ed alle opportunità previste per i consumatori dalle disposizioni nazionali e comunitarie. Lo stanziamento è ripartito fra le regioni e le province autonome secondo la tabella riportata nell'allegato B al decreto, in base alla percentuale della popolazione residente per il 95% delle risorse previste e per il restante 5% quale maggiorazione per regioni meridionali rapportata alla popolazione di queste ultime.

Il comma 2 individua le direttive alle quali il Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, con apposito decreto, si dovrà attenere per l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'iniziativa. In particolare, tale azione, in linea con quanto già previsto dal D.M. 23 novembre 2004, è da attuarsi in base alla presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico di un programma generale di intervento, approvato dalla Regione o provincia autonoma. In tale ambito, spetta alle Regione e alle Province autonome la scelta dei soggetti attuatori con apposite convenzioni.

Il programma regionale di intervento potrà prevedere iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero dello Sviluppo economico, la sperimentazione di strumenti telematici dedicati a particolari categorie svantaggiate di consumatori, quali gli anziani ed i minori.

Il programma regionale dovrà assicurare la reale utilità per il consumatore, nonché tempi certi per la sua realizzazione, unitamente alla verifica di efficacia.

Articolo 4

Al comma 1 viene precisata la tipologia degli interventi che devono essere diretti alla promozione ed all'informazione in favore dei consumatori ed utenti sui temi delle liberalizzazioni, la trasparenza dei mercati, l'esercizio dei diritti e delle opportunità previsti dal decreto legge 4 luglio 2006, n.223; vengono individuati i soggetti realizzatori delle iniziative medesime nelle associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 chiarendo che tali iniziative devono essere realizzate congiuntamente, da parte di gruppi delle predette associazioni dei consumatori e che le attività possono essere poste in essere anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria, associazioni di professionisti con esclusione di soggetti aventi finalità di lucro; viene inoltre individuata la Direzione generale per l'Armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello sviluppo economico quale destinataria dell'importo assegnato a dette iniziative, pari ad € 5.000.000,00.

Al comma 2 si specificano le modalità di realizzazione delle iniziative stesse (attraverso la presentazione di uno o più progetti), l'ammontare minimo e massimo di ciascuno di essi, il rinvio, per le modalità di attuazione, ad un apposito decreto del Direttore generale della DGAMTC.

Al comma 3 sono indicati i requisiti relativi alla copertura territoriale e al numero degli associati richiesti per l'attribuzione all'iniziativa dell'appropriato grado di significatività.

Il comma 4 individua le tematiche specifiche che devono formare oggetto delle iniziative. Tali tematiche sono riprese dalle disposizioni di cui al titolo I della legge 4 agosto 2006, n. 248 concernente misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e Per la liberalizzazione di settori produttivi.

Il comma 5 rinvia al decreto del Direttore generale della DGAMTC anche per ciò che concerne la disciplina delle modalità con cui i soggetti realizzatori devono provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute, nonché le modalità di liquidazione e di verifica dell'efficacia delle iniziative medesime.

Articolo 5

Con il comma 1 incarica la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori di realizzare iniziative dirette a promuovere l'informazione ai consumatori ed al pubblico, prevedendo l'assegnazione di un importo pari ad € 2.200.000,00.

Sono altresì individuate le tipologie di attività da realizzarsi ed i mezzi di diffusione, prevedendosi l'inserimento di spazi informativi di pubblica utilità in una serie di programmi televisivi e radiofonici, nonché, la realizzazione di apposite campagne e giornate di studio sul tema del cittadino consumatore e la promozione della conoscenza dei diritti dei consumatori.

E' inoltre prevista la promozione di forme di assistenza da prestarsi agli stessi consumatori in relazione all'applicazione del Regolamento (CE) n.2006/2004, concernente l'attività di cooperazione amministrativa finalizzata a rendere effettiva la tutela del consumatore in ambito nazionale e comunitario, in collegamento con analoghe strutture operanti negli altri Paesi dell'Unione europea.

Il comma 2, stabilisce le modalità di realizzazione delle predette iniziative, prevedendo la stipulazione di apposite convenzioni con l'IPI e con la RAI con la quali dovranno essere disciplinate, i contenuti delle iniziative, le modalità di trasferimento delle risorse assegnate e le forme di rendicontazione.

Il comma 3 assegna alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ulteriori € 300.000,00 per l'implementazione della banca dati per le tariffe RC-auto e la realizzazione del relativo *software* informatico al fine di consentire al singolo consumatore di ottenere facilmente e direttamente, anche sul sito web, la confrontabilità e la comparazione dei preventivi offerti dalle compagnie assicurative a parità di garanzie offerte.

Articolo 6

Il primo comma prevede l'assegnazione alla Guardia di Finanza della somma complessiva di 1.500.000,00 euro per la realizzazione di interventi straordinari mirati alla sorveglianza ed al ritiro dal mercato di prodotti pericolosi destinati al consumatore finale.

Il comma 2 prevede la stipula di una convenzione fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ed la stessa Guardia di Finanza per disciplinare i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Articolo 7

Il comma 1 assegna alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori la somma di € 1.500.000,00 finalizzata a dare attuazione all'art.9, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248, in merito alla realizzazione di un sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari.

Il comma 2 prevede la stipulazione di un apposita convenzione tra la DGAMTC ed il Consorzio Infomercati, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 17 giugno 1996, n.321, regolativa dei reciproci rapporti in merito alla realizzazione dell'iniziativa, l'espletamento dell'attività di controllo e di monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Articolo 8

Il comma 1 determina l'ammontare, pari ad € 1.500.000,00, da destinare al proseguimento dell'iniziativa prevista dall'articolo 7 del decreto ministeriale 23 novembre 2004, relativa all'attività di monitoraggio a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi.

Il comma 2 indica le modalità con cui assicurare la prosecuzione e il miglioramento dell'iniziativa, attualmente in corso di svolgimento, mediante rimodulazione ed integrazione della convenzione tra la Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello Sviluppo e l'istituto di promozione Industriale (IPI), al fine di precisarne le finalità anche in

relazione alle esigenze di maggior tutela del consumatore contenute nel D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248.

Articolo 9

Con tale articolo è previsto, per la copertura della spesa complessiva pari € 40.000.000,00, il ricorso allo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 *“Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”*.



Ministero dello Sviluppo Economico

BOZZA DI DECRETO

Ripartizione del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, di cui all’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l’art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 116553 dell’8 novembre 2006 che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di € 40.000.000,00;

VISTO il precedente decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004 con il quale sono state individuate le iniziative a vantaggio dei consumatori da finanziare con i fondi all’epoca disponibili pari a € 55.128.308,00;



Ministero dello Sviluppo Economico

RITENUTO opportuno ripartire il citato stanziamento complessivo tra varie iniziative a vantaggio dei consumatori;

RITENUTO di dover, fra l'altro procedere alla integrazione delle somma già assegnata alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori dall'articolo 7 del decreto del 23 novembre 2004 per l'effettuazione dell'attività di monitoraggio a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del al Senato della Repubblica e nella seduta del alla Camera dei Deputati;

Decreta:

Art. 1

1. Le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", la cui disponibilità alla data odierna in termini di competenza per l'anno finanziario 2006 è pari a € 40.000.000,00, sono riportate nell'allegato A ed attuate con le modalità riportate nei successivi articoli.

Art. 2

1. Alla realizzazione di iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica è destinata la somma di € 3.000.000,00.

2. Per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, che dovrà avere come ambito territoriale prioritario le regioni meridionali, la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie stipula convenzioni con uno o più soggetti pubblici o privati, ivi comprese le istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di fornire ai consumatori ed utenti materiali informativi ed appositi kit conoscitivi sull'uso di modelli e prodotti di efficienza energetica e sull'adozione di pratiche effettive di risparmio energetico.

3. Alla realizzazione di interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia a favore dei consumatori è destinata la somma di € 11.000.000,00 a supporto di interventi aventi le stesse finalità.

4. Per l'intervento di cui al comma 3, la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie stipula apposite convenzioni con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e con altri soggetti pubblici con l'obiettivo di ridurre i costi delle forniture di energia per usi civili a favore di consumatori economicamente disagiati.

Art. 3

1. Per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste



Ministero dello Sviluppo Economico

da disposizioni nazionali e comunitarie è assegnata alle regioni e province autonome la somma complessiva di 14.000.000,00 di euro, ripartita fra le stesse secondo la tabella riportata nell'allegato B, in base ai seguenti parametri:

a. percentuale della popolazione residente	0,95
b. maggiorazione per le regioni meridionali in base alla percentuale di popolazione residente	0,05

2. Con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalità di effettuazione dell'iniziativa in base alle seguenti direttive:

a) il riconoscimento del contributo alle regioni e province autonome avviene in base alla presentazione al Ministero dello sviluppo economico di un programma generale di intervento, approvato dalla regione o provincia autonoma;

b) l'attuazione del programma generale può avvenire anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle regioni o province autonome, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento. In tal caso, l'individuazione dei soggetti attuatori avviene da parte delle regioni o province autonome attraverso un'apposita convenzione con le singole associazioni dei consumatori che stabilisce modalità, termini, ammontare del contributo e requisiti per la realizzazione dei singoli interventi;

c) la possibilità di finanziare, nelle regioni meridionali, nel limite del 5% delle risorse disponibili, anche la realizzazione o il completamento di strumenti generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori;

d) il programma potrà, fra l'altro prevedere iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero dello sviluppo economico;

e) le iniziative possono prevedere la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;

f) la garanzia della reale utilità delle iniziative per il consumatore;

g) il monitoraggio da parte delle regioni e province autonome sui singoli interventi inclusi nel programma generale;

h) l'effettuazione di attività di controllo finale, sugli interventi realizzati, da parte delle regioni e province autonome competenti, con la presenza di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con oneri a valere sul programma di intervento;

i) la previsione di tempi certi per una tempestiva realizzazione degli interventi e, nel caso di mancato rispetto, di modalità di trasferimento delle risorse ad altri interventi previsti nel programma generale presentato dalla regione o provincia autonoma interessata.



Ministero dello Sviluppo Economico

3. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese consuntivate ed approvate per i singoli interventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, le modalità di liquidazione delle risorse a seguito di verifica dell'efficacia delle iniziative.

Art. 4

1. Per la realizzazione di interventi mirati alla promozione ed all'informazione in favore dei consumatori ed utenti sui temi delle liberalizzazioni, la trasparenza dei mercati, l'esercizio dei diritti e delle opportunità previsti dal decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248, è assegnata alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori la somma di € 5.000.000,00 per la realizzazione di iniziative di informazione ed assistenza promosse da gruppi di associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria e di professionisti, altre associazioni di tutela di cittadini, consumatori, risparmiatori, con esclusione di soggetti aventi finalità di lucro, indirizzate ai propri iscritti ed estese a tutti i cittadini.

2. Per tali iniziative, da realizzarsi con uno o più progetti dell'importo minimo di € 1.000.000,00 e dell'importo massimo di € 2.000.000,00 ciascuno, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, con propri decreti, fissa i criteri, i termini e le modalità di presentazione dei progetti e di erogazione della somma di cui al comma 1.

3. I soggetti attuatori dovranno assicurare, con le iniziative proposte, la copertura di tutto il territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia e rappresentare, almeno 200.000 iscritti ad associazioni di consumatori.

4. L'iniziativa di cui al comma 1 dovrà avere riguardo alle seguenti tematiche:

- a) concorrenza nel settore dei servizi professionali;
- b) concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;
- c) liberalizzazione dell'attività di produzione di pane;
- d) distribuzione di farmaci;
- e) potenziamento del servizio di taxi;
- f) passaggi di proprietà di beni mobili registrati;
- g) clausole contrattuali in tema di responsabilità civile auto;
- h) sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari;
- i) condizioni contrattuali in materia bancaria e creditizia;
- j) circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale;



Ministero dello Sviluppo Economico

5. I decreti di cui al comma 2 disciplinano altresì le modalità di rendicontazione delle spese, nonché le modalità di liquidazione delle risorse a seguito di verifica dell'efficacia dell'iniziativa.

Art. 5

1. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori è incaricata della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di € 2.200.000,00, di iniziative dirette a promuovere l'informazione ai consumatori ed al pubblico diffuso attraverso l'inserimento di spazi informativi di pubblica utilità in una serie di programmi televisivi e radiofonici, nonché, attraverso apposite campagne e giornate di studio sul tema del cittadino consumatore, promuovere la conoscenza dei diritti dei consumatori e l'assistenza agli stessi in relazione all'applicazione del Regolamento (CE) n.2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori potrà stipulare convenzioni con l'Istituto per la promozione industriale (IPI) e con la R.A.I. con le quali disciplinare la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalità di trasferimento delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Per l'implementazione della banca dati per le tariffe RC-auto e per la realizzazione del relativo *software* informatico è assegnata alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori l'ulteriore somma di € 300.000 al fine di consentire al singolo consumatore di ottenere facilmente e direttamente, anche sul sito web, la confrontabilità e la comparazione dei preventivi offerti dalle compagnie assicurative a parità di garanzie offerte.

Art. 6

1. Per la realizzazione di iniziative miranti alla sicurezza del consumatore è assegnata alla Guardia di Finanza la somma di € 1.500.000,00 per la realizzazione di interventi straordinari mirati alla sorveglianza ed al ritiro dal mercato di prodotti pericolosi e di quelli non conformi o ingannevoli rispetto alle informazioni sull'efficienza energetica, destinati al consumatore finale.

2. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e la Guardia di Finanza sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio sulle iniziative attuate, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Art. 7

1. Per la realizzazione delle attività necessarie all'attuazione dell'art.9, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248, recante prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari, è assegnata alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori la somma di € 1.500.000,00.



Ministero dello Sviluppo Economico

2. Con apposita convenzione stipulata tra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ed il Consorzio Infomercati, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 17 giugno 1996, n.321, sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Art. 8

1. All'iniziativa di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 23 novembre 2004 che prevede l'effettuazione dell'attività di monitoraggio a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi, sono assegnati ulteriori € 1.500.000,00.

2. Per la realizzazione del suddetto intervento, in linea con le previsioni a maggior tutela dei consumatori e degli utenti di cui al decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori rimodula ed integra la convenzione stipulata con l'Istituto per la promozione industriale (IPI).

Art. 9

1. Per la copertura della spesa complessiva delle iniziative previste dagli articoli precedenti pari € 40.000.000,00 sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

2. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, il Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori procederà prioritariamente alla formalizzazione dei necessari atti di impegno e, fermi gli adempimenti di competenza della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, alla adozione dei decreti attuativi ed alla stipula delle convenzioni previste negli articoli precedenti.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,



Ministero dello Sviluppo Economico

ALLEGATO A (art. 1)

Iniziative a vantaggio dei consumatori- art. 148 legge n. 388 del 2000		
Art. 2	Attività della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie per iniziative di informazione al consumatore e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica	€ 3.000.000,00
Art. 2	Attività della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie per la realizzazione di interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia a favore dei consumatori economicamente disagiati.	€ 11.000.000,00
Art.3	Finanziamento delle regioni e province autonome per programmi di assistenza e tutela ai consumatori.	€ 14.000.000,00
Art.4	Interventi mirati alla promozione ed all'informazione in favore dei consumatori ed utenti sui temi delle liberalizzazioni, la trasparenza dei mercati, l'esercizio dei diritti e delle opportunità previsti dal decreto legge 4 luglio 2006, n.223 da realizzarsi da parte di gruppi di associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria, associazioni di professionisti	€ 5.000.000,00
Art.5	Attività della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori per iniziative dirette a promuovere l'informazione ai consumatori ed al pubblico diffuso attraverso l'inserimento di spazi informativi di pubblica utilità in una serie di programmi televisivi e radiofonici, nonché, attraverso apposite campagne e giornate di studio e assistenza agli stessi in relazione al regolamento comunitario sulla cooperazione amministrativa nonché per l'implementazione della banca dati per le tariffe RC-auto e la realizzazione del <i>software</i> informatico per la comparazione delle tariffe da parte del singolo consumatore	€ 2.500.000,00
Art.6	Realizzazione da parte della Guardia di Finanza di interventi straordinari mirati alla sorveglianza ed al ritiro dal mercato di prodotti pericolosi destinati al consumatore finale	€ 1.500.000,00
Art.7	Attività della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori necessarie all'attuazione dell'art.9, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248, recante prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari	€ 1.500.000,00



Ministero dello Sviluppo Economico

Art.8	Ulteriori risorse per l'iniziativa di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativa all'attività di monitoraggio dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi	€ 1.500.000,00
TOTALE		€ 40.000.000,00



Ministero dello Sviluppo Economico

ALLEGATO B (art. 8)

Regioni	Totale popolazione	% della popolazione	Parametro a) pari a 0,95 (€)	% della popolazione mezzogiorno	Parametro b) pari a 0,05 (€)	Totale fondi attribuiti (€)
Piemonte	4.330.172	7,41%	€ 985.100,03	-		€ 985.100,00
Valle D'Aosta	122.868	0,21%	€ 27.952,07	-		€ 27.952,00
Lombardia	9.393.092	16,07%	€ 2.136.897,85	-		€ 2.136.898,00
Bolzano	477.067	0,82%	€ 108.531,19	-		€ 108.531,00
Trento	497.546	0,85%	€ 113.190,10	-		€ 113.190,00
Veneto	4.699.950	8,04%	€ 1.069.223,33	-		€ 1.069.223,00
Friuli Venezia Giulia	1.204.718	2,06%	€ 274.069,42	-		€ 274.070,00
Liguria	1.592.309	2,72%	€ 362.245,11	-		€ 362.245,00
Emilia Romagna	4.151.369	7,10%	€ 944.422,93	-		€ 944.423,00
Toscana	3.598.269	6,15%	€ 818.594,48	-		€ 818.594,00
Umbria	858.938	1,47%	€ 195.405,60	-		€ 195.406,00
Marche	1.518.780	2,60%	€ 345.517,51	-		€ 345.518,00
Lazio	5.269.972	9,01%	€ 1.198.901,47	-		€ 1.198.901,00
Abruzzo	1.299.272	2,22%	€ 295.580,15	6,26%	€ 43.836,51	€ 339.417,00
Molise	321.953	0,55%	€ 73.243,26	1,55%	€ 10.862,47	€ 84.106,00
Campania	5.788.986	9,90%	€ 1.316.975,47	27,90%	€ 195.316,27	€ 1.512.292,00
Puglia	4.068.167	6,96%	€ 925.494,75	19,61%	€ 137.257,06	€ 1.062.752,00
Basilicata	596.546	1,02%	€ 135.712,27	2,88%	€ 20.127,04	€ 155.839,00
Calabria	2.009.268	3,44%	€ 457.101,93	9,68%	€ 67.791,27	€ 524.893,00
Sicilia	5.013.081	8,57%	€ 1.140.459,61	24,16%	€ 169.137,79	€ 1.309.597,00
Sardegna	1.650.052	2,82%	€ 375.381,46	7,95%	€ 55.671,58	€ 431.053,00
TOTALE Italia	58.462.375	100,00%	€ 13.300.000,00	100,00%	€ 700.000,00	€ 14.000.000,00